

La Commissione non condivide quindi preoccupazioni riportate dall'onorevole parlamentare.

La sicurezza dei trasporti rimane una preoccupazione prioritaria e allo stesso tempo i progressi della tecnica e delle scienze sociali offrono alle diverse istanze responsabili della sicurezza mezzi tecnici in costante evoluzione. La Commissione esamina quindi sistematicamente tutte le nuove misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti. In questo processo di valutazione, che è assai complesso perché presenta al tempo stesso scientifici e tecnici e industriali e di comportamento, sociali ed economici, la cooperazione tra i diversi servizi specializzati della Commissione rimane fondamentale per garantire, a lunga scadenza, la massima efficienza delle misure adottate, proposte o raccomandate dalla Commissione stessa.

(2000/C 170 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1784/99

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(11 ottobre 1999)

Oggetto: Sicurezza nel settore dell'aviazione civile

Se misurato in termini di tempo, il tasso di mortalità dei passeggeri dell'aviazione civile nell'Unione europea è maggiore di quello degli automobilisti. Per la totalità degli incidenti aerei, le possibilità di sopravvivenza sono pari al 40 % e più dell'80 % degli incidenti si verifica al momento del decollo o dell'atterraggio.

Può la Commissione garantire che l'Unione adotterà le iniziative necessarie per ridurre tali rischi presentando, non appena possibile, proposte relative a:

- una unica autorità in materia di sicurezza europea
- un programma comune di limitazione del tempo di volo che rifletta la ricerca scientifica sulla fatica e costituisca la miglior prassi
- un programma riservato per riferire sugli errori umani
- una strategia comunitaria per migliorare le possibilità di sopravvivenza?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(11 novembre 1999)

La Commissione prende atto delle statistiche menzionate dall'onorevole parlamentare e delle conclusioni che egli ne trae per quanto concerne i rischi connessi con le attività dell'aviazione civile.

Benché il trasporto aereo sia da molti considerato uno dei mezzi di trasporto più sicuri, la Commissione riconosce che i rischi inerenti ad esso richiedono un'attenzione e un controllo particolari. Ciò spiega d'altronde perché essa abbia adottato in questo settore numerose iniziative, tra cui quelle a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento.

Per quanto concerne l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza aerea, la Commissione sta elaborando un progetto di convenzione sulla base delle direttive di negoziazione e delle procedure adottate dal Consiglio il 16 luglio 1998. Il progetto è attualmente in fase di discussione con gli esperti degli Stati membri e la Commissione intende avviare negoziati con gli altri Stati europei interessati non appena sarà terminata questa prima fase.

Per quanto concerne il tempo di volo e di riposo del personale navigante, la Commissione ha lavorato da tre anni, in cooperazione con le principali parti interessate, per cercare una soluzione consensuale. Dato che tale risultato non ha potuto essere raggiunto, la Commissione esaminerà l'opportunità, in base ai lavori effettuati finora, di presentare una proposta di sua iniziativa.

Per quanto riguarda le tecniche di resoconto sugli incidenti aerei, la Commissione lavora da più di cinque anni per mettere a punto strumenti e procedure che permettono di raccogliere e scambiare informazioni in

materia. Su tali basi essa esaminerà l'opportunità di presentare una proposta di misure legislative nel settore, alla luce in particolare delle risorse finanziarie e umane a sua disposizione per garantirne l'attuazione e il controllo.

In materia di sopravvivenza delle vittime di incidenti aerei (survivability), la Commissione ha già condotto numerosi lavori nel quadro dei programmi di ricerca e di sviluppo e intende proseguire nei suoi sforzi per ottenere dei progressi in materia di esigenze di concezione e certificazione degli aeromobili nonché delle loro procedure di gestione.

(2000/C 170 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1788/99

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(11 ottobre 1999)

Oggetto: Accordi con un'agenzia di viaggi della società calcistica Lazio

E' la Commissione al corrente degli articoli della stampa secondo i quali la società calcistica Lazio avrebbe firmato un accordo triennale con un'agenzia di viaggi per coprire il trasporto e i biglietti per le trasferte di Coppa dei Campioni, con la conseguenza che i sostenitori della squadra, per ottenere i biglietti, devono pagare sopportare due volte i costi di un viaggio indipendente per assistere alle partite?

Alla luce delle risposte precedentemente fornite a interrogazioni simili, nelle quali la Commissione ha indicato che un simile accordo costituirebbe violazione del diritto comunitario in quanto «abuso di posizione dominante», intende la Commissione investigare in merito e, se tali voci dovessero dimostrarsi veritiere, comunicare alla Società Lazio che tali comportamenti devono immediatamente cessare?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(9 novembre 1999)

L'onorevole parlamentare chiede alla Commissione se consideri che l'accordo tra la società calcistica Lazio e un'agenzia di viaggio, secondo il quale tale agenzia vende il 70% dei biglietti d'ingresso assegnati alla società per ciascuna delle partite di trasferta della Coppa dei Campioni, costituisca un abuso di posizione dominante, contrario alle norme comunitarie.

Supponendo che le notizie stampa citate dall'onorevole parlamentare siano esatte, l'accordo in questione sembra riservare una quota significativa dei biglietti delle partite di trasferta ad un'unica agenzia di viaggio per la rivendita al pubblico, impedendo quindi ad altre agenzie di viaggio di vendere i biglietti ai tifosi della Lazio per le partite in questione. Sembra inoltre che, per ottenere il biglietto dall'agenzia di viaggio designata, i sostenitori della Lazio siano obbligati ad acquistare i biglietti della partita come parte di un insieme di servizi, compresi il viaggio e l'alloggio.

Quanto all'applicabilità delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'accordo in questione va osservato che tali norme sono applicabili solo a condizione che l'accordo abbia un effetto sensibile sul commercio tra gli Stati membri. Essendo probabile che i biglietti assegnati alla società calcistica della Lazio per l'ingresso alle partite di trasferta della Coppa dei Campioni siano richiesti esclusivamente dai tifosi italiani, si può ammettere che la domanda di questi biglietti abbia carattere nazionale, regionale o perfino locale. Ne consegue dunque che qualsiasi effetto restrittivo dell'accordo in questione sarà limitato principalmente, se non interamente, alle agenzie di viaggio e agli altri fornitori di biglietti attivi sul mercato italiano.

La Commissione considera quindi che l'accordo in oggetto potrebbe avere solo un effetto trascurabile, se non nullo, sul commercio tra gli Stati membri e che non siano quindi applicabili le norme europee in materia di concorrenza.

Accordi o pratiche con effetti presumibilmente restrittivi su una scala puramente nazionale possono, tuttavia, essere valutati dall'autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro. L'onorevole parlamentare può quindi, se lo desidera, sollevare la questione dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia (Via la Liguria 26, I-00187 Roma).
